



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

- PROVINCIA DI MATERA -

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Regolamento

per la disciplina dell'armamento

degli appartenenti

alla Polizia Municipale

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 50 del 29.11.2004

INDICE SISTEMATICO

ART.	DESCRIZIONE	PAGINA
<u>CAPO I</u>		
GENERALITA' - NUMERO - TIPO DELLE ARMI		
1 – 2	Disposizioni generali	1
3	Numero delle armi in dotazione	1
4	Tipo delle armi in dotazione	1 - 2
5	Munizionamento	2
<u>CAPO II</u>		
MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA		
6	Servizi svolti con arma	3
7	Assegnazione dell'arma	3
8	Modalità di porto dell'arma	3 - 4
9	Sospensione o revoca del porto dell'arma	4
10	Servizi di collegamento e di rappresentanza	4
11	Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto	4
<u>CAPO III</u>		
DELL'ARMERIA		
12	Istituzione dell'armeria	5
13	Nomina del consegnatario delle armi	5
14	Controlli e sorveglianza delle armi	5
<u>CAPO IV</u>		
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI		
15	Doveri dell'assegnatario	6
<u>CAPO V</u>		
ADDESTRAMENTO - NORME DISCIPLINARI		
16	Addestramento	7
17	Norme disciplinari	7
<u>CAPO VI</u>		
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI		
18	Rinvio ad altra norma	8
19	Abrogazioni	8
20	Entrata in vigore	8

C A P O I

GENERALITA' - NUMERO - TIPO DELLE ARMI

ART. 1 Disposizioni generali

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, nr. 145 l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale, per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986, nr. 65 è disciplinato dal presente Regolamento.

ART. 2

Gli appartenenti alla Polizia Municipale rivestenti la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza sono dotati, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle armi d'ordinanza e relativo munizionamento per l'espletamento dei servizi d'istituto e per difesa personale.

ART. 3 Numero delle armi in dotazione

1. Ai sensi dell'art. 3 c. I del D. M. 4 marzo 1987 nr. 145 il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale, con relativo munizionamento, è pari al numero degli appartenenti alla Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% (cinque per cento) degli stessi con arrotondamento all'unità superiore.
2. Il Sindaco con propria ordinanza fissa il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale.
3. L'ordinanza di cui al comma precedente ed ogni eventuale variazione successivamente intervenuta nella consistenza del numero delle armi in dotazione è comunicata al Prefetto.

ART. 4 Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma d'ordinanza in dotazione agli appartenenti alla Polizia Municipale aventi qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, sia per il personale maschile che femminile è la pistola a funzionamento semiautomatico o a rotazione.
2. I modelli delle armi scelti tra quelli iscritti nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo, di cui all'art. 7 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni, sono i seguenti:
 - a) Pistola a rotazione marca Renato Gamba, di fabbricazione italiana, MOD TRIDENT calibro 38 special.
 - b) Pistola semiautomatica marca Beretta, di fabbricazione italiana, MOD. 84/F calibro 9 CORTO.
 - c) Pistola semiautomatica marca Beretta, di fabbricazione italiana, MOD. 98/FS TARGET calibro 9 * 21.
3. Qualora per taluno dei modelli sopracitati cessi la fabbricazione il medesimo potrà essere sostituito da altro equivalente avente stesso calibro e funzionamento semiautomatico purchè iscritto nel catalogo di cui al comma precedente.

4. Per i servizi di Polizia Rurale o Zoofila, del patrimonio boschivo e altri che si rendessero necessari, esplicitati dal personale della Polizia Municipale di cui all'art.2 del presente Regolamento, è consentita la dotazione di un'arma lunga da sparo del tipo carabina Beretta CX4 STORM.
5. Il numero massimo delle armi di cui al comma precedente è fissato in num. 2 (due).unità.
6. Per i soli servizi di guardia d'onore, in occasione di feste o funzioni pubbliche, espletati con la prescritta "Alta Uniforme" il Corpo è dotato della sciabola limitatamente al numero degli addetti ai suddetti servizi.
7. Il numero massimo delle armi di cui al precedente comma è fissato in num. di 4 (quattro) unità.
8. Ai sensi dell'art. 30 del TULPS il Sindaco denuncia al locale Comando dell'Arma dei Carabinieri le armi acquistate per la dotazione alla Polizia Municipale.

ART. 5 Munizionamento

1. Il personale assegnatario dell'arma è altresì dotato di due caricatori, di cui uno di riserva e di numero 30 (trenta) munizioni nel caso in cui l'arma assegnata sia la pistola semiautomatica marca Beretta, di fabbricazione italiana, MOD. 98/FS calibro 9 * 21; di due caricatori, di cui uno di riserva e di numero 26 (ventisei) munizioni nel caso in cui l'arma assegnata sia la pistola semiautomatica marca Beretta, di fabbricazione italiana, MOD. 84/F calibro 9 CORTO e di n°6 munizioni nel caso in cui l'arma assegnata sia la Pistola a rotazione marca Renato Gamba, di fabbricazione italiana, MOD TRIDENT calibro 38 special.
2. Agli eventuali assegnatari di armi lunghe di cui al precedente art. 4 c. 4 sarà fornito il relativo munizionamento.
3. Le munizioni in dotazione e quelle in deposito, saranno sostituite a cura e spesa dell'Amministrazione Comunale secondo le modalità di cui al successivo art. 15 del presente Regolamento.
4. E' fatto sempre obbligo agli assegnatari del munizionamento motivare per iscritto al Comando di Polizia Municipale il numero delle cartucce in qualunque circostanza sparate.

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL' ARMA

ART. 6

Servizi svolti con arma

Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 sono da ritenersi servizi svolti in via continuativa con armi:

- a) tutti i servizi esterni ed interni di vigilanza,
- b) i servizi di pronto intervento diurni e notturni,
- c) i servizi di scorta,
- d) i servizi di protezione della Residenza Municipale e del patrimonio Comunale,
- e) i servizi di vigilanza sulle attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi,
- f) i servizi relativi all'attività di polizia giudiziaria e di sicurezza,
- g) ogni altro servizio d'istituto che per particolari esigenze di sicurezza e difesa personale sia richiesta la prestazione del servizio armato.

ART. 7

Assegnazione dell'arma

1. Per i servizi di cui al precedente art. 6 il Sindaco assegna in via continuativa agli appartenenti alla Polizia Municipale con qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza l'arma d'ordinanza dotata di numero 2 (due) caricatori e del relativo munizionamento.
2. L'assegnazione dell'arma in via continuativa è disposta per un periodo indeterminato con provvedimento del Sindaco il quale provvede annualmente alla sua revisione.
3. I provvedimenti di cui al precedente comma sono comunicati al Prefetto.
4. Gli estremi del provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa sono riportati nel tesserino personale di identificazione di ciascuno degli assegnatari o in alternativa in altro documento che l'intestatario è tenuto a portare sempre con sé.

ART. 8

Modalità di porto dell'arma

1. Gli appartenenti alla Polizia Municipale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata del caricatore di scorta in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145. Il personale femminile può portare l'arma in dotazione nella borsa.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 gli appartenenti alla Polizia Municipale autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi ed assegnatari dell'arma di ordinanza portano la stessa in maniera non visibile.
3. Per l'arma assegnata in via continuativa è consentita la custodia nel proprio domicilio ed il porto anche fuori dall'orario di servizio nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento. In tal caso questa è portata in maniera non visibile.
4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione, né possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare a quanto previsto dal D.M. 4 marzo 1987 n. 145 citato.

ART. 9

Sospensione o revoca del porto dell'arma

1. E' sempre revocato il porto dell'arma in qualsiasi caso di sospensione o revoca della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza dell'assegnatario, nonché nei casi in cui sia stato espressamente disposto, con motivato provvedimento del Prefetto.
2. Al destinatario del provvedimento di sospensione o revoca del porto dell'arma, è fatto obbligo di consegnare la stessa immediatamente corredata delle relative munizioni e caricatori.

ART. 10

Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio comunale dagli appartenenti alla Polizia Municipale con qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, sono svolti di norma senza armi.
2. Il porto della stessa è consentito a coloro cui l'arma è stata assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa allorché questo si trovi in Comune diverso da quello presso il quale presta servizio.

ART. 11

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

Per i servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza per soccorso o in supporto si rinvia a quanto espressamente previsto dall'art. 9 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

CAPO III **DELL'ARMERIA**

ART. 12 **Istituzione dell'armeria**

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.M. 4 Marzo 1987, n° 145, non è istituita l'armeria. L'Amministrazione Comunale, ove ricorra la necessità di custodire armi in numero superiore a 15 (quindici) e/o munizioni in numero superiore a 2000 (duemila) cartucce, con successivo provvedimento integrativo al presente regolamento istituirà l'armeria nel rispetto delle norme di cui al D.M 4 marzo 1987 n. 145.
2. Le armi e le munizioni, non assegnate o riconsegnate, ai sensi dell'art.9 del presente Regolamento, sono conservate prive di fondina e di munizioni, in apposita cassaforte all'interno dei locali del Corpo di Polizia Municipale.
3. L'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, determina eventuali ulteriori misure di sicurezza che ritiene necessarie ai sensi dell'art.20 della Legge 18 Aprile 1975, n° 110.

ART. 13 **Nomina del consegnatario delle armi**

Il Sindaco con proprio provvedimento nomina un consegnatario ed un sub – consegnatario delle armi i quali adempiono a quanto previsto dagli artt. 16 c. 1 e 17 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

ART. 14 **Controlli e sorveglianza delle armi**

Le operazioni di distribuzione, ritiro e conservazione delle armi e munizioni vengono eseguite nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 14, 15, e 16 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 citato.

CAPOIV
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

ART. 15
Doveri dell'assegnatario

L'appartenente alla Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 6 deve:

- a) Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) Custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) Applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) Mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro secondo quanto stabilito dal successivo capo V del presente Regolamento;
- e) Riconsegnare l'arma con espressa richiesta di revisione qualora col verificarsi di eventi accidentali si abbia motivo di ritenere che l'efficienza della stessa possa essere stata compromessa;
- f) Averne la massima cura adottando tutte le possibili precauzioni affinché sia l'arma che le munizioni risultino inaccessibili ad estranei ed in particolare qualora le stesse siano custodite presso la propria abitazione;
- g) Evitare nel modo più assoluto di custodire l'arma ancorché scarica all'interno di mobili o attrezzature di pertinenza del Comando di Polizia Municipale che non siano quelli espressamente previsti dall'art. 14 c. 1 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145;
- h) Esibire l'arma ed il munizionamento ad ogni richiesta da parte dell'incaricato dal Comando della Polizia Municipale per l'esecuzione delle dovute verifiche sia sullo stato di custodia e manutenzione dell'arma e sia sull'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento e delle altre vigenti in materie.

CAPOV
ADDESTRAMENTO - NORME DISCIPLINARI

ART. 16
Addestramento

1. Gli appartenenti alla Polizia Municipale che rivestono la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. È data facoltà al Sindaco e all'Assessore delegato, a seguito di proposta motivata da parte del Comandante della Polizia Municipale o di chi ne fa le veci, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli appartenenti alla Polizia Municipale o per quelli che svolgono particolari servizi.
3. E' facoltà degli addetti al Servizio in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro, anche di propria iniziativa per l'addestramento, da sostenersi in tal caso, a proprie spese.
4. Il porto dell'arma per il personale comandato ad effettuare esercitazioni di tiro in poligono posti fuori del territorio comunale di appartenenza è subordinato al rispetto di quanto stabilito dal D.M. 18 agosto 1989 n. 341.
5. Ai sensi del D.M. 18 agosto 1989 n. 341, il Sindaco comunica al Prefetto, almeno 7 (sette) giorni prima, la disposizione di servizio con la quale invia il personale alle esercitazioni presso poligoni di tiro posti fuori dal territorio del Comune presso il quale presta servizio.

ART. 17
Norme disciplinari

Salvo che il fatto non integri estremi di reato, le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento verranno segnalate all'Amministrazione Comunale per l'eventuale instaurazione del procedimento disciplinare a carico dell'autore della violazione.

CAPOVI
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 18
Rinvio ad altra norma

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986 n. 65, del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 come modificato dal D.M. 18 agosto 1989 n. 341, della Legge 18 aprile 1975 n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, della Legge 28 maggio 1981 n. 286 nonché del T. U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e di ogni altra disposizione vigente in materia.

ART. 19
Abrogazioni

È abrogata ogni disposizione contraria al presente Regolamento.

ART. 20
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione ed è comunicato al Prefetto ed al ministero dell'interno per il tramite del commissario del governo.